

Codice civile
Codice delle obbligazioni
Codice penale
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(Articolo di principio sugli animali)

Modifica del 4 ottobre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
esaminati il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli
Stati del 25 gennaio 2002¹;
visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 2002²,
decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 482 cpv. 4

⁴ La liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale
equivale all'onere di prendersi cura dell'animale in maniera approp-
riata.

Art. 641 titolo marginale

A. Caratteri della
proprietà
I. In generale

Art. 641a

II. Animali

¹ Gli animali non sono cose.

² Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose
sono parimenti valide per gli animali.

Art. 651a

c. Animali
domestici

¹ Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrati-
vo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva
alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal pro-
filo della protezione degli animali.

¹ FF 2002 3734

² FF 2002 5207

³ RS 210

² Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l'animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l'ammontare secondo il suo apprezzamento.

³ Il tribunale adotta le necessarie misure provvisoriale, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell'animale.

Art. 720 titolo marginale

III. Oggetti trovati
1. Pubblicazione ed indagine
a. In generale

Art. 720a

b. Nel caso di animali

¹ Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l'articolo 720 capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti.

² I Cantoni designano l'ufficio a cui rivolgere l'avviso.

Art. 722 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.

^{1ter} Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.

Art. 728 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.

Art. 934 cpv. 1

¹ Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l'ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l'articolo 722.

II

Il Codice delle obbligazioni⁴ è modificato come segue:

Art. 42 cpv. 3

³ Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale.

Art. 43 cpv. I^{bis}

^{1bis} In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.

III

Il Codice penale⁵ è modificato come segue:

Art. 110 n. 4^{bis}

^{4bis}. Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.

Art. 332

Omessa notifica-
zione del rinve-
nimento di cose
smarrite

Chiunque non dà l'avviso prescritto dall'articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

IV

La legge federale dell'11 aprile 1889⁶ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 92 cpv. I n. 1a

¹ Sono impignorabili:

- 1a. gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo;

⁴ RS 220

⁵ RS 311.0

⁶ RS 281.1

V

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002

Il presidente: Anton Cottier

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 23 gennaio 2003.⁷

² La presente legge, fatto salvo il capoverso 3, entra in vigore il 1° aprile 2003.

³ Il nuovo articolo 720a capoverso 2 del Codice civile entra in vigore il 1° aprile 2004.

19 febbraio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁷ FF 2002 5816